

ORDINANZA N.1/2022

Regolamentazione dell'area a permanenza limitata (ZTC) ai sensi dell'art.1 della Legge 22 marzo 2012 N. 33, presso il Terminal 1 dell'Aeroporto di Milano Malpensa.

Il Dirigente dell'Enac,
Competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa

- VISTI** gli artt. 698, 702, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) il quale stabilisce, all'art. 7, che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e successive modifiche, che definisce in particolare, all'art.8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA** la Legge n. 33 del 22 marzo 2012, avente ad oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che ha introdotto la possibilità di istituire, anche nei sedimi aeroportuali, corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza dei veicoli, previa emanazione di un'apposita Ordinanza delle Direzioni Aeroportuali competenti per territorio;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 33 del 22 marzo 2012, il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere effettuato anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti;
- VISTA** la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2001;





- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.9 "Regime dei Beni" della suddetta Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- RITENUTO** che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- RITENUTO** che alla Direzione Aeroportuale di Malpensa, in qualità di organo territorialmente competente, compete recepire tale disciplina con apposita Ordinanza, al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2906 del 28/05/2013, relativo ai "documentatori di infrazioni all'accesso e permanenza nelle corsie e aree degli aeroporti, con cui è stato omologato il sistema denominato "PA-ZTC";
- CONSIDERATO** che le aree aperte alla circolazione stradale del Terminal 1 dell'Aeroporto di Malpensa sono interessate da intensi flussi di traffico veicolare sia privato che professionale;
- CONSTATATO** che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di accessibilità all'aeroporto, di fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata e alla sosta dei veicoli, possono essere utilmente e meglio conseguiti con il ricorso alla tecnologia applicata al governo dei flussi di traffico veicolare in ingresso e in uscita dall'aeroporto;
- VISTA** l'Ordinanza della scrivente Direzione n. 3/2017 del 9 giugno 2017, che disciplina la "Regolamentazione dell'area a permanenza limitata (ZTC)", ai sensi dell'art. 1 della Legge 22 marzo 2012 n. 33 presso il Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, affidando ai Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno la piena disponibilità del sistema informatizzato denominato "PA-ZTC", omologato per la rilevazione in modo automatico delle violazioni relative al tempo di permanenza dei veicoli all'interno della zona a traffico controllato;
- PRESO ATTO** che il Comune di Lonate Pozzolo, con la deliberazione n.41 del 21 dicembre 2020, ha stabilito il recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, ai sensi



dell'articolo 4, comma 1 dello Statuto Unionale, a causa di problematiche di natura organizzativa e gestionale, con decorrenza 1° gennaio 2022;

- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare l'Ordinanza n.3/2017 del 9 giugno 2017, in seguito alla Delibera n.41 del 31/12/2020 con la quale il Comune di Lonate Pozzolo ha disposto il proprio recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno;
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati e la Società di gestione SEA S.p.A.,

ORDINA

Art.1

Il sistema informatizzato, denominato "PA-ZTC", omologato per la rilevazione in modo completamente automatico delle violazioni al tempo di permanenza dei veicoli all'interno della zona a traffico controllato, è posto nella esclusiva disponibilità del Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno.

Art.2

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno gestisce il suddetto sistema secondo disponibilità esclusiva e ne dispone, altresì, l'attivazione nelle località, giorni e fasce orarie di maggior interesse, con riferimento ai maggiori picchi di traffico veicolare, sulla base di programmi operativi mensili.

Art.3

Le violazioni alla predetta disciplina sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art.4

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, abrogando eventuali precedenti disposizioni in contrasto con la stessa.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Malpensa, 10 febbraio 2022

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)